

STUDIO LEGALE
GATTAMELATA E ASSOCIATI
WWW.GATTAMELATAEASSOCIATI.IT

ROMA
VIA DI MONTE FIORE, 22
VIA DELLA LUCE, 56



MILANO
VIA HOEPLI, 3

AVV. STEFANO GATTAMELATA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
DOCENTE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
UNIVERSITÀ DI TERAMO

AVV. PROF. MARINA D'ORSOGNA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
ORDINARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
UNIVERSITÀ DI TERAMO

AVV. RENZO CUONZO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
DOCENTE DI DIRITTO DELL'ECONOMIA
UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA

AVV. FRANCESCA ROMANA FELEPPA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO
AMMINISTRATIVO

AVV. ALBERTO MARIA FLORIDI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. ALESSIO GATTAMELATA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

OF COUNSEL
AVV. GIULIO GUARNACCI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
ESPERTO DI DIRITTO DEL LAVORO

DOTT.SSA GIULIA RICCHIUTI

Gentilissimi,

nelle ultime giornate si sono susseguite una serie cospicua ed articolata di notizie e provvedimenti che hanno creato e stanno tuttora creando notevoli difficoltà di coordinamento e di comprensione.

Al riguardo, ci teniamo a confermarVi che, nel pieno rispetto delle disposizioni normative approvate, lo Studio Legale Gattamelata e Associati continua ad essere operativo, grazie al ricorso allo smart-working, per fornirvi, come di consueto, tutto il supporto necessario, e pur rimanendo ligi e sensibili alle disposizioni governative e di salute pubblica che pure consentono l'apertura degli Studi professionali (eccezion fatta per le Regioni Lombardia e Piemonte).

Mostrandoci sin d'ora disponibili alla prosecuzione della nostra consueta attività professionale, è nostra intenzione -auspicando di fare cosa gradita- continuare a garantirVi assistenza e consulenza, anche tramite la predisposizione di aggiornamenti sulle disposizioni di rilievo che di volta in volta verranno adottate allo scopo di gestire lo stato di emergenza in corso.

Venendo dunque alle più recenti misure adottate, nonché alle previsioni più strettamente riguardanti l'ambito giudiziario che ci involge, ci sembra opportuno evidenziare quanto segue.

1. Il D.P.C.M. del 22 marzo 2020.

In primo luogo doverosa appare una esegesi delle disposizioni governative con le quali, da ultimo, si è inteso adottare misure direttamente incidenti sulle attività produttive e lavorative del nostro Paese. Il richiamo è alle norme contenute nel D.P.C.M. del 22 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*. Il citato Decreto governativo ha difatti introdotto, nel periodo intercorrente tra il 23 marzo ed il 3 aprile 2020 il divieto generalizzato di qualsiasi attività commerciale ed industriale ritenuta non strettamente necessaria, al fine di contenere le possibili occasioni del contagio.

A tale regola, tuttavia, fanno eccezione quelle attività che siano di rilevanza strategica per la Nazione, pur nello stato emergenziale in cui si versa. E ciò, evidentemente, al fine precipuo di evitare il blocco totale del Paese, consentendo lo svolgimento di quelle attività, tassativamente individuate nell'Allegato 1 allo stesso D.P.C.M., in deroga al divieto in parola. Pur consapevoli della difficoltà di rintracciare le suddette eccezioni, nonché delle criticità che tali previsioni sollevano, a titolo meramente esplicativo si evidenzia quanto segue:

i) sono consentite: 1) le attività individuate tramite codice ATECO e contenute nell'allegato 1 al DPCM; 2) le attività per le quali il codice ATECO venga inserito nell'allegato 1 con decreto del MISE, sentito il MEF; 3) le attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali (volte a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione);

ii) sono altresì consentite le attività che, pur non rientrando tra quelle individuate nel citato Allegato, riguardanti particolari settori, evidentemente ritenuti cruciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica, e più esattamente: 1) attività di consegna di farmaci, di tecnologia sanitaria, di dispositivi medico-chirurgici, di prodotti agricoli e alimentari, nonché, come detto, 2) ogni altra attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

iii) sono ammesse poi le attività che si svolgano in impianti a ciclo produttivo continuo, a condizione che tale circostanza sia previamente comunicata al Prefetto della provincia e siano indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite e a patto che, successivamente a detta comunicazione, l'Autorità prefettizia non sospenda l'attività ritenendo non sussistenti le condizioni di funzionalità rispetto alle attività di cui ai punti 1) e 2) sub paragrafo *ii)*. Sino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività da parte del Prefetto, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

iv) analogamente, sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, ma a condizione che vi sia la previa autorizzazione del Prefetto della provincia;

v) da ultimo, sono ammesse a proseguire tutte quelle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1; dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, a condizione che, come innanzi illustrato *supra* cfr. *iii)*, vi sia la previa comunicazione al Prefetto della provincia e che l'Autorità prefettizia non sospenda detta attività. Anche in detti casi, sino all'adozione dei provvedimenti di sospensione da parte del Prefetto, l'attività è da ritenersi legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

vi) infine è consentito lo svolgimento di tutte le attività produttive industriali e commerciali che, pur essendo sospese poiché non essenziali, e dunque non rientranti nelle deroghe, adottino modalità ovvero strumenti di lavoro a distanza o agile.

o

2. Le deroghe processuali introdotte dall'art. 84 del D.L. n. 18/2020 (cd. "Cura Italia") in materia di giustizia amministrativa, nonché dall'art. 103 in materia di procedimento amministrativo.

Per quanto di interesse, si evidenziano le seguenti disposizioni approntate dall'art. 84 del D.L. n. 18/2020 cd. "Cura Italia" (che abroga l'art. 3 del precedente D.L. n. 11 dell'8.3.20), nell'ambito della giustizia amministrativa. Si tratta, come evidente, di deroghe processuali finalizzate a garantire, anche in tale contesto, il c.d. distanziamento sociale, con le quali si riafferma, in generale, il regime di sospensione dei termini processuali nonché il rinvio delle udienze, prevedendosi *a latere* talune eccezioni ovvero differenti regimi processuali.

Più nel dettaglio, la norma in parola sancisce che:

- i)* fino al 15 aprile è in vigore il regime di sospensione feriale dei termini, ai sensi dell'art. 54.3 c.p.a. (così **art. 84, comma 1**);
- ii)* fino al 15 aprile tutte le udienze sono rinviate d'ufficio a data successiva. Ciò fatta eccezione per i procedimenti cautelari pendenti o promossi tra l'8 marzo e il 15 aprile, per i quali la decisione avviene con decreto monocratico ex art. 56, adottato dal Presidente ovvero da Magistrato delegato c.p.a., e conseguente rinvio alla udienza camerale da calendarizzarsi in data successiva al periodo di sospensione feriale del 15 aprile (**art. 84, comma 1**); per l'adozione del decreto è comunque previsto il rispetto dei termini a difesa previsti dall'art. 55, c. 5, c.p.a. (ovvero devono essere decorsi venti giorni dal perfezionamento dell'ultima notificazione e dieci giorni dal deposito del ricorso, dimezzati ove si tratti di rito abbreviato);
- iii)* nel periodo compreso tra il 6 e il 15 aprile, le controversie fissate vengono trattenute in decisione sulla base degli atti depositati, se vi sia la richiesta congiunta delle parti costituite da presentarsi nei due giorni precedenti l'udienza; è fatta comunque salva la possibilità di depositare presentare brevi note a sostegno della propria tesi difensiva. Le camere di consiglio cautelari sono decise con decreto monocratico ex art. 56, co. 4 c.p.a., a meno di istanza di rinvio che faccia slittare l'udienza camerale dopo il 15 aprile (**art. 84, comma 2**);
- iv)* a seguire, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 30 giugno, tutte le controversie (anche quelle relative a procedimenti cautelari) passano in decisione senza discussione ma solo sulla base degli atti depositati e con possibilità di sentenza in forma semplificata (ex art. 60 c.p.a.); anche in tal caso è fatta salva la possibilità per le parti di produrre brevi note due giorni antecedenti l'udienza. Ove ciò non avvenga le Parti possono richiedere la rimessione in termini qualora il periodo di sospensione feriale (comma 1, 2° periodo) abbia reso impossibile la produzione delle memorie; il Giudice decide sulla rimessione in termini e gli ulteriori adempimenti hanno termini dimezzati, se trattasi di controversia ordinaria; non si dimezzano, invece, i termini per le controversie già dimidiate (**art. 84, comma 5**);
- v)* viene conferita ai Presidenti la possibilità di adottare misure restrittive quali limitazione di accesso alla sede ovvero contingentamenti degli stessi, rinvio delle udienze dopo il 30 giugno, ecc. (**art. 84, commi 3 e 4**); con possibilità, altresì, di concedere la rimessione in termini ove necessario (**art. 84, comma 6**);
- vi)* è confermata, fino al 30 giugno, la sospensione dell'obbligo di deposito delle copie di cortesia (**art. 84, comma 10**).

Sono norme eccezionali che derogano fortemente al processo come sinora da noi conosciuto; specie con la eliminazione della discussione e specie in sede cautelare vi è certamente una compressione nella difesa e l'unica possibilità per riparare parzialmente è svolgere le note d'udienza se necessario. Si consideri comunque che i termini né processuali né procedurali, non decorrono. Al riguardo completa la disciplina eccezionale, **l'art. 103 1° comma**, secondo cui per i procedimenti pendenti dalla data del 23 febbraio 2020 non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

o

In attesa di fornirvi ulteriori aggiornamenti, ci confermiamo comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento o delucidazione.

Al fine di rendere ancora più efficiente la gestione agile del lavoro, di seguito elenchiamo i recapiti presso i quali sarà possibile contattarci, in aggiunta all'ordinario strumento della corrispondenza *mail*.
Avv. Stefano Gattamelata: 329.2174046 – s.gattamelata@gattamelataeassociati.it
Segreteria: Signora Mariarosaria De Luca – studio@gattamelataeassociati.it

Un saluto cordiale.

Studio Legale Gattamelata e Associati.